

Prot. 78/2011

TRIBUNALE DI TREVISO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Protocollo n. P 12273/2011

Visto il provvedimento del C.S.M. comunicato a mezzo e-mail in data 13/5/2011, con cui è stata deliberata la non approvazione della modifica temporanea delle tabelle di organizzazione dell'ufficio a seguito del trasferimento della dott.ssa Cavallino, non essendo adeguatamente motivato il provvedimento di rinvio d'ufficio delle cause alla stessa assegnate sotto il profilo dell'impossibilità di fare ricorso all'istituto dell'applicazione interna.

PRECISA

Quanto all'impossibilità di riassegnazione del ruolo ad altro giudice della sezione, si richiamano le deduzioni già svolte nel provvedimento cassato.

Quanto all'ipotesi di applicazione di un magistrato di altra sezione o settore, premesso che il tribunale si compone solo di due sezioni civili ed una penale (oltre alle sezioni distaccate di Conegliano, Castelfranco e Montebelluna), si fa presente che: la seconda sezione civile (cui è affidata, tra l'altro, la materia fallimentare) è rimasta priva, a seguito del già deliberato trasferimento della dott.ssa Liberati, di una unità ed è comunque onerata di attività in larga parte collegiale e connotata da urgenza e necessità di presenza quotidiana in ufficio, in materia che ha visto, a seguito della recente crisi economica, un aumento esponenziale nel numero di procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari; la sezione penale si compone all'attualità di soli cinque magistrati (uno dei quali, la dott.ssa Luisa Napolitano, già trasferita presso la corte d'appello di Venezia, con richiesta di anticipato possesso), compreso il presidente; l'ufficio G.I.P.-G.U.P. si compone di sole tre unità, rispetto alle quattro previste in organico e si trova pertanto in situazione di difficoltà anche in relazione alla necessità di osservare termini perentori e di trattare con celerità i numerosi procedimenti con imputati detenuti; che le sezioni distaccate sono, allo stato, coperte in modo a malapena sufficiente con riferimento alla

materia civile (essendo un magistrato coassegnato alle due sedi di Montebelluna e Castelfranco), mentre per la materia penale è necessario fare ricorso (per quanto possibile) all'ausilio di un G.O.T. ed al parziale accentramento degli affari presso la sede centrale.

Ciò premesso e ritenuta quindi l'impossibilità di fare ricorso all'applicazione ed alla supplenza

DISPONE

che siano riassegnati secondo il criterio tabellare ai Giudici della Prima Sezione, a partire dal Presidente di Sezione, i procedimenti cautelari, di accertamento tecnico preventivo, di separazione consensuale, di separazione e di divorzio in fase presidenziale, di interdizione e di inabilitazione, di volontaria giurisdizione in cui è fissata udienza avanti il giudice monocratico, del ruolo della dott.ssa Cavallino, le cui udienze siano fissate a decorre dal 2 febbraio 2011; la Cancelleria provvederà **immediatamente** alla trasmissione dei fascicoli ai Giudici assegnatari, per consentire loro di rifissare le udienze compatibilmente con i loro ruoli;

che siano assegnati alla presidente dott.ssa Castagna, in relazione alle udienze collegiali camerale già fissate, i procedimenti collegiali pendenti in cui la dott.ssa Cavallino è relatore;

che siano tenute dai Giudici della Prima Sezione, secondo il criterio tabellare, a partire dal Presidente di Sezione, le udienze già fissate dalla dott.ssa Cavallino per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio; i Giudici svolgeranno l'incombente e provvederanno al rinvio della causa avanti il giudice che sarà designato;

che siano rinviate di un anno meno un giorno (quelle fissate sino al 28 febbraio) e di un anno meno due giorni (dal 1° marzo) le altre cause del ruolo della dott.ssa Cavallino;

che le cause per le quali siano già state precisate le conclusioni davanti al giudice dott.ssa Cavallino e per le quali i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche inizino a decorrere dal 2-2-2011 siano rifissate per il medesimo incombente avanti il giudice che

subentrerà nel ruolo, con l'avvertenza che non verranno concessi i termini ex art.190 c.p.c., in quanto già svolti i relativi adempimenti;

dispone

l'affissione del presente provvedimento in Cancelleria e la comunicazione all'Ordine degli Avvocati, che lo divulgherà ai propri iscritti, per consentire anche la contro citazione dei testimoni eventualmente citati nelle udienze rinviate in forza del presente provvedimento.


Si comunichi a tutti i colleghi ed al Sig. Dirigente della cancelleria.

Il presente provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

Treviso, 19 maggio 2011

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giovanni Schiavon



Depositato nella segreteria del Tribunale

il 20 MAG. 2011.

IL CANCELLIERE (C-1)

Diana GORGHETTO

